

### Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 10.4.2014 La Nuova Procedura Civile, 3, 2014

#### Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

# Concorso colposo e riparto dell'onere probatorio

In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c., comma 1, - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore.

## Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.4.2014, n. 7777

...omissis...

## 15. Il ricorso è fondato e va accolto.

Ha ritenuto infatti questa Corte che in tema di risarcimento del danno, l'art. 1227 c.c., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c.c., anche alla responsabilità extracontrattuale, distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma primo), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua produzione (secondo comma). Solo la situazione contemplata nel secondo comma costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto; nel primo caso, invece, il giudice di merito deve d'ufficio verificare, sulla base delle prove acquisite, se il

danneggiato abbia o no concorso a determinare il danno. Al riguardo - una volta che il danneggiato abbia offerto la prova del danno e della sua derivazione causale dall'illecito - costituisce onere probatorio del danneggiante dimostrare che il danno sia stato prodotto, pur se in parte, anche dal comportamento del danneggiato (art. 1227 cod. civ., primo comma) ovvero che il danno sia stato ulteriormente aggravato da quest'ultimo (art. 1227 c.c., secondo comma) (Cass., 13 gennaio 2005, n. 564).

Quindi, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c., comma 1, - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (fattispecie relativa a mancato uso della cintura di sicurezza in automobile) (Cass., 2 marzo 2007, n. 4954).

16. Per le ragioni sopra esposte deve quindi ritenersi che, nella fattispecie che ci occupa, ha errato il giudice di appello il quale, sul rilievo del mancato accertamento, in primo grado, dell'incidenza causale del mancato uso delle cinture da parte del passeggero, ha rigettato la sua domanda risarcitoria.

Il giudice d'appello, infatti, investito della questione, avrebbe dovuto accertare sulla base delle prove esistenti, se il mancato uso delle cinture aveva contribuito alla determinazione del danno, ed in caso positivo determinarne l'entità. Se non vi sono elementi per accertare l'esistenza di un apporto causale ad opera del comportamento colposo del creditore-danneggiato, ovviamente non rimane che l'incidenza causale del comportamento del danneggiante, tenuto conto che la posizione del passeggero è assistita dalla presunzione di colpa nella causazione dell'evento dannoso a carico del conducente a norma dell'art. 2054 c.c., comma 1, e, per l'effetto, solo questi va condannato al risarcimento. Nella fattispecie erroneamente il giudice di appello ha fatto discendere il rigetto della domanda anche nei confronti del danneggiante.

Per poter giungere a tale risultato si sarebbe dovuto allegare e provare che il comportamento colposo del danneggiante era stato di una efficienza causale esclusiva, tale da interrompere il nesso causale tra la condotta colposa del convenuto (presunto danneggiante) e l'evento dannoso.

Una volta accertato il concorso degli apporti causali tra le condotte del danneggiante e del danneggiato nell'eziologia dell'evento dannoso, osservato che ai fini della determinazione della riduzione del risarcimento del danno in caso di accertato concorso colposo tra danneggiante e danneggiato in materia di responsabilità extracontrattuale, occorre - ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, - fare riferimento sia alla gravità della colpa che all'entità delle consequenze che ne sono derivate. In particolare, la valutazione dell'elemento della gravità della colpa deve essere rapportato alla misura della diligenza violata e, solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali tra danneggiante e danneggiato nella realizzazione dell'evento dannoso, il giudice può avvalersi del principio generale di cui all'art. 2055 c.c., u.c., ossia della presunzione di pari concorso di colpa, rimanendo esclusa la possibilità di far ricorso al criterio equitativo (previsto dall'art. 1226 cod. civ. e richiamato dall'art. 2056 c.c.), il quale può essere adottato solo in sede di liquidazione del danno ma non per la determinazione delle singole colpe (Cass., 21 gennaio 2010, n. 1002).

17. In conclusione il ricorso deve essere accolto con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio al Tribunale di Locri, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia la causa al Tribunale di Locri, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2014